



COMUNE DI ARGENTA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CONSULTA DELLE DONNE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 14/04/2021

Indice generale

Art. 1 Istituzione.....	3
Art. 2 Obiettivi e Finalità.....	3
Art. 3 Procedimento di nomina.....	3
Art. 4 Decadenza.....	4
Art.5 Durata.....	4
Art. 6 Organi.....	4
Art. 7 Presidente della Consulta.....	4
Art. 8 Assemblea.....	5
Art. 9 Competenza dell'Assemblea.....	5
Art. 10 Sede e mezzi.....	5
Art. 11 Entrata in vigore.....	5

Art. 1 Istituzione

1. Con il presente regolamento si disciplina l'istituzione della Consulta delle donne del Comune di Argenta, in attuazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica italiana (*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*) e degli artt. 37 c. 1 (*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*) e 51 c. 1 (*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*) che ne discendono; della Carta Europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale; della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; del D.Lgs. 198/2006; della L.R. 6/2014; dell'art.57 dello Statuto comunale.

Art. 2 Obiettivi e Finalità

La Consulta concorre alla promozione e alla realizzazione delle seguenti azioni, anche nell'impegno di realizzazione dell'Agenda ONU 2030:

1. sostegno a progetti e iniziative territoriali volti a perseguire gli obiettivi di educazione e formazione alla cittadinanza di genere e alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale delle donne;
2. diffusione dell'esemplarità delle personalità femminili distintesesi nel campo della scienza, della filosofia, della storia, dell'arte, della cultura, dell'impegno sociale e nel mondo del lavoro, dell'impresa, dello sport, della politica, delle istituzioni;
3. organizzazione o collaborazione all'organizzazione di attività culturali, sociali e di iniziative volte al contrasto della discriminazione di genere, in quanto riconosce nella diffusione culturale un elemento imprescindibile per il conseguimento di una piena emancipazione;
4. collaborazione ad attività di sostegno alle donne per la loro piena emancipazione, anche nell'ottica del contrasto della violenza di genere.

Art. 3 Procedimento di nomina

1. Il Comune, entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, avvia il procedimento di istituzione della Consulta, mediante Avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale del Comune di Argenta, al quale è data la massima pubblicità.
2. In fase di prima applicazione il termine di cui al comma 1, per l'avvio del procedimento, è fissato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Possono presentare istanza di adesione, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, le donne di età anagrafica minima di 16 anni compiuti al momento di presentazione dell'istanza, residenti nel territorio comunale di Argenta o affiliate ad una associazione con sede legale nel Comune, che ritengano di poter dare uno specifico contributo al perseguimento degli obiettivi della Consulta, per requisiti e competenze maturate negli studi, in campo professionale, artistico, sportivo o associazionistico.
4. Le componenti della Consulta non possono essere consiglieri comunali o assessori, né dipendenti comunali, fatto salvo il caso della persona che viene eventualmente delegata dal Sindaco alle funzioni di Presidenza, ai sensi del successivo art.7.
5. La Consulta è composta da un numero minimo di dieci componenti; non è fissato un numero massimo.
6. La consulta è formata con atto ricognitivo della Giunta comunale, che prende atto delle autocandidature pervenute.
7. L'adesione alla Consulta è aperta; coloro che sono interessate a far parte della Consulta potranno in qualunque momento far pervenire all'Ufficio protocollo del Comune di Argenta, anche mediante utilizzo di PEC, apposita manifestazione d'interesse, utilizzando apposito modello di adesione.
8. L'aggiornamento della composizione viene approvato dalla Giunta comunale di norma una volta l'anno.

Art. 4 Decadenza

1. Decade dalla carica di componente della Consulta chi pone in essere azioni contrarie alle finalità della Consulta.
2. La decadenza è disposta dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea.

Art.5 Durata

La Consulta delle donne è insediata dal Sindaco all'inizio di ogni legislatura amministrativa e resta in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 6 Organi

1. Sono organi della Consulta il Presidente e l'Assemblea.

Art. 7 Presidente della Consulta

1. È Presidente della Consulta il Sindaco o una sua delegata.
 2. La funzione di presidenza serve a programmare e dirigere l'attività della consulta e a curarne il funzionamento.
 3. Istituisce, solo se ritenuti necessari al migliore funzionamento dei lavori della Consulta, uno o più gruppi operativi che si occupino di specifiche attività.
 4. Per l'esercizio delle funzioni si avvale di una segretaria, individuata da chi svolge le funzioni di presidenza tra le componenti della Consulta.
- Alla segretaria compete:

- la predisposizione di sintetici verbali, firmati dal Presidente e dal Segretario, nei quali venga dato conto degli argomenti trattati e delle opinioni espresse negli incontri della Consulta;
- la trasmissione dei verbali delle riunioni entro 15 giorni al Comune, tramite il sistema di comunicazione denominato "Rilfedeur".

Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune e resi noti alla cittadinanza, mediante pubblicazione, a cura del Comune stesso, in apposita sezione del sito internet istituzionale del Comune di Argenta.

Art. 8 Assemblea

1. Compongono l'assemblea i soggetti che hanno aderito alla Consulta.
2. L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, dal Presidente o dalla sua delegata almeno due volte all'anno con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, recapitato alle componenti della stessa almeno tre giorni prima di quello della seduta, privilegiando modalità telematiche di comunicazione.
3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, ogni qual volta sia ritenuto necessario, con avviso alle componenti della stessa almeno ventiquattro ore prima della seduta.
4. Le riunioni sono valide a prescindere dal numero dei partecipanti e sono di regola pubbliche. In casi particolari, valutati dal Presidente, possono contemplare interventi da parte del pubblico presente.
5. All'Assemblea possono essere invitati esperti esterni.

Art. 9 Competenza dell'Assemblea

1. Contribuisce a determinare gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 2.
2. Esprime i pareri richiesti a qualunque titolo e svolge attività di consulenza per le materie di competenza.

Art. 10 Sede e mezzi

1. La Consulta ha sede presso la Residenza Municipale del Comune di Argenta.
2. Per organizzare riunioni, incontri con la cittadinanza o attività connesse alle proprie finalità, la Consulta, oltre ad essere ospitata nella Residenza Municipale, può usufruire delle sale pubbliche, di proprietà o in disponibilità del Comune, presenti in Argenta ed in ogni frazione. Si ammette anche lo svolgimento in modalità telematica.
2. Per la realizzazione di taluni progetti la Consulta potrà coinvolgere volontari ed esperti specifici, partner e sponsor, in sintonia con le finalità che la Consulta persegue.
3. I componenti della Consulta agiscono esclusivamente su base volontaria e gratuita. Non può esser loro riconosciuto alcun compenso o onorario per l'attività svolta, né alcuna indennità o gettone di presenza alle sedute, né può essere corrisposto dal Comune alcun rimborso o altra forma di sostegno economico per le spese di funzionamento eventualmente sostenute.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore divenuta esecutiva la deliberazione consiliare che lo approva.